

Legge regionale 16 dicembre 2005 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 21/05/2020

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.

Articolo 7

(Norme finanziarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1608 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, al Titolo III - categoria 3.2 - rubrica n. 330 - con la denominazione <<Canoni di concessioni - settore pesca e acquacoltura>>, con riferimento al capitolo 763 (3.2.5) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 218 - Pesca e acquacoltura con la denominazione <<Canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi>>.